

Codice A19000

D.D. 13 giugno 2016, n. 326

D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 22-2723 - Programma regionale di cofinanziamento a favore della realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o dell'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, ai sensi dell'art. 8, c. 9, del d.lgs. 102/2014 - Approvazione schema di Convenzione con il MISE per l'attuazione del programma.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

per le motivazioni espresse in premessa e in attuazione della d.g.r. 29 dicembre 2015, n. 22-2723:

- di approvare lo schema di Convenzione che regola i rapporti tra la Regione Piemonte e il Ministero dello Sviluppo Economico per l'attuazione del programma di cui all'Avviso pubblico del 12 maggio 2015, finalizzato a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, ai sensi dell'art. 8, c. 9, del d.lgs. 102/2014 (Allegato 1 alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale);
- di dare atto che la convenzione sarà sottoscritta dal Responsabile della Direzione Competitività del Sistema regionale in formato digitale e sarà restituita al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (DGMEREEN) per la firma e il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione;
- di dare atto che i responsabili del coordinamento e dell'attuazione della Convenzione, ai sensi dell'articolo 9 della stessa, sono per il MISE - DGMEREEN il Dirigente responsabile della Divisione VII e per la Regione Piemonte il Dirigente responsabile del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte*".

IL DIRETTORE
dott.ssa Giuliana Fenu

Allegato



Ministero dello Sviluppo Economico

Convenzione per l'attuazione del programma di cui all'avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

(ex art. 5, comma 2, decreto interdirettoriale del 12 maggio 2015)

TRA

il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (di seguito denominato "MiSE-DGMEREEN" o "Ministero") con sede in Roma, via Molise n. 2 (Codice Fiscale 80230390587), rappresentato dal Direttore Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, Rosaria Romano, domiciliata per la carica presso la suindicata sede;

E

la Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale - (di seguito denominata “ Regione Piemonte”) con sede in Torino, Corso Regina Margherita, n. 174 (Codice Fiscale 80087670016),

rappresentata dal Responsabile della Direzione **Competitività del Sistema Regionale**, Giuliana Fenu, domiciliata per la carica presso la suindicata sede;

(di seguito il MiSE-DGMEREEN e la Regione Piemonte, collettivamente, le “Parti” e singolarmente la “Parte”);

PREMESSO CHE:

- l’articolo 8, comma 2, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, prevede che gli Stati membri elaborino programmi intesi ad incoraggiare le piccole e medie imprese (PMI) a sottoporsi ad audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit. Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell'Unione europea in materia di Aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le PMI al fine di coprire i costi di un audit energetico e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati;

- l’articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 dispone che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblici un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli

incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001;

- l'articolo 8, comma 10 del medesimo decreto dispone altresì che all'attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente;

VISTI:

- il decreto adottato dal MISE-DGMEREEN di concerto con il MATTM-DGCLE il 12 maggio 2015 recante *“Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102”* (di seguito, Avviso), che definisce le modalità di presentazione delle domande, le modalità di erogazione del cofinanziamento e le successive attività di gestione e controllo;

- in particolare, l'articolo 5 comma 2 del medesimo Avviso, secondo il quale il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto dell'Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – Unità tecnica Efficienza Energetica (ENEA), valuta i programmi presentati in base ai criteri di cui all'articolo 3 dell'Avviso medesimo e, laddove non sussistano motivi ostativi, stipula apposita convenzione con la Regione o la Provincia autonoma interessata all'attuazione del programma stesso e informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- il decreto adottato dal MISE-DGMEREEN di concerto con il MATTM-DGCLE il 28 luglio 2015 che, attesa la richiesta della Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione dei programmi di cui all'Avviso, prorogando la scadenza dei termini al 31 ottobre 2015;

- la domanda di cofinanziamento presentata al MISE-DGMEREEN dalla Regione Piemonte in data 28 ottobre 2015 (Prot. DG MEREEN 26327 – 28/10/2015) con riferimento ai programmi regionali finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI;

- le osservazioni e le informazioni integrative fornite dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 19081A1904A del 2 dicembre 2015 (Prot. DG MEREEN 31471 – 02/12/2015) in riscontro alla relativa comunicazione inviata dal MISE-DGMEREEN;

- la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 22-2723 “Programma regionale di cofinanziamento a favore della realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o dell'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 in risposta

all'Avviso pubblico del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 maggio 2015 e s.m.i. Modifiche alla d.g.r. 26 ottobre 2015 n. 15-2314" (All. 1);

- il decreto adottato dal MISE-DGMEREEN di concerto con il MATTM-DGCLE il 21 dicembre 2015 recante l'elenco dei programmi regionali ammessi a cofinanziamento e i corrispondenti importi cofinanziati;

CONSIDERATO CHE:

- il cofinanziamento regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 102 del 2014, costituisce condizione di ammissibilità per l'accesso al finanziamento di cui all'Avviso e che la quota di cofinanziamento statale è da intendersi pari al 50% del costo complessivo previsto per la realizzazione del programma regionale, entro i massimali e secondo la ripartizione definita dal predetto Avviso;

- le risultanze dell'istruttoria svolta dal MISE-DGMEREEN con il supporto tecnico fornito da ENEA, nell'ambito delle attività condotte per l'attuazione dell'Avviso, di cui alla nota istruttoria del 18 dicembre 2015;

- all'esito della suddetta istruttoria, espletata sulla base di tutta la documentazione fornita, non risultano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dalla Regione in data 28 ottobre 2015;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse e Allegati)

Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione; ogni riferimento alla Convenzione dovrà essere

inteso come automaticamente esteso anche a detti Allegati.

Art. 2

(Oggetto)

La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra il MISE-DG MEREEN, quale soggetto cofinanziante e la Regione Piemonte. La stessa stabilisce i rispettivi obblighi e regola le modalità di erogazione delle risorse connesse alla realizzazione del programma di cui all'Allegato 1.

Art. 3

(Data di avvio e durata del programma)

3.1 La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della stipula con efficacia subordinata alla registrazione della stessa presso la Corte dei Conti.

3.2 La durata potrà essere prorogata per un periodo di 12 (dodici) mesi, previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire 30 giorni prima della data di scadenza.

Art. 4

(Condizioni di ammissibilità al programma)

4.1 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 lettera a) dell'Avviso, i finanziamenti sono concessi dalla Regione Piemonte alle PMI operanti nel proprio territorio, selezionate attraverso apposito bando, nel rispetto delle spese ammissibili di cui alla lettera c) del medesimo articolo, nonché nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato. I predetti finanziamenti sono erogati a seguito dell'effettiva realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi, o a

seguito dell'ottenimento della conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001.

4.2 Possono beneficiare delle agevolazioni concesse dalla Regione Piemonte le PMI che sono in possesso dei seguenti requisiti:

i. essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;

ii. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

iii. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

iv. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

v. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce.

4.3 Sono ritenute ammissibili unicamente le spese documentate, al netto di IVA, sostenute dalle PMI per la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, o sostenute per l'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla

norma ISO 50001 (corredata di diagnosi energetica). Per le diagnosi energetiche la conformità ai criteri di cui al menzionato Allegato 2 è verificata eseguendo le stesse secondo le norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4. Ogni PMI può beneficiare del contributo previsto per la diagnosi energetica o per l'adesione alla norma ISO 50001 per ciascuno dei propri siti aziendali, purché localizzati nella stessa Regione Piemonte.

4.4 Il certificato di conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001 deve essere rilasciato da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

4.5 La Regione Piemonte nel bando di cui al punto 4.1 prescrive quanto segue:

i) le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dalla ultimazione degli interventi previsti nella diagnosi energetica, fermo restando quanto previsto all'articolo 4.1 della presente Convenzione, inviano alla Regione Piemonte la diagnosi energetica, la documentazione attestante i costi sostenuti per la diagnosi e per gli interventi realizzati, nonché il verbale di fine lavori o comunicazione di inizio esercizio relativa ai suddetti interventi. I lavori di realizzazione di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi energetica, terminano entro e non oltre 24 mesi dalla data di esecuzione della diagnosi energetica;

ii) le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dal rilascio della certificazione di conformità alle norme ISO 50001, inviano alla Regione

Piemonte la documentazione attestante la certificazione e i costi sostenuti per l'attuazione del sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001 e per gli interventi realizzati, nonché il verbale di fine lavori o comunicazione di inizio esercizio relativa ai suddetti interventi. I lavori di realizzazione di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi energetica a corredo della certificazione ISO 50001, terminano entro e non oltre 24 mesi dalla data di esecuzione della diagnosi energetica;

iii) le imprese beneficiarie, ai fini del monitoraggio e dell'incremento della banca dati di cui all'articolo 8, comma 5, d.lgs. n. 102/2014, sono tenute a compilare, e a trasmettere alla Regione Piemonte, unitamente alla diagnosi, per l'erogazione del contributo, il modulo predisposto dall'ENEA in collaborazione con le Regioni reperibile al link <http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche>;

Art. 5

(Cofinanziamento e modalità di erogazione del contributo)

5.1 Facendo riferimento ai costi indicati nell'Allegato 1 il cofinanziamento statale per la realizzazione del programma oggetto della presente Convenzione è stabilito nella misura del 50% del costo complessivo del programma e comunque fino all'importo massimo di 1.194.000,00 euro.

5.2 Il cofinanziamento di cui al punto 5.1 sarà erogato secondo le seguenti modalità:

a) la prima quota, alla presentazione della richiesta di accredito, a titolo di

anticipo, per un importo di euro 298.500,00 pari al 25 % (venticinque per cento) dell'ammontare complessivo del cofinanziamento di cui al punto 5 comma 1, a seguito della pubblicazione, ad opera della Regione Piemonte, del bando contenente i requisiti di cui all'articolo 4 della presente convenzione.

b) Il saldo, fino all'ammontare complessivo del cofinanziamento di cui al punto 5.1 spettante alla Regione Piemonte, decurtato dell'importo versato a titolo di anticipo di cui alla lettera a) punto 5.2, sarà erogata alla presentazione:

i) della richiesta di accredito;

ii) della documentazione attestante sia lo "Stato di Avanzamento Lavori" approvati, sia l'effettiva realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi. Nel caso di certificazione, deve altresì essere presentata la documentazione comprovante l'ottenimento della conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001.

iii) Della diagnosi energetica o della certificazione di conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001;

iv) Della rendicontazione relativa alla spesa per la realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi;

v) Del modulo predisposto da ENEA;

vi) Dell'elenco delle imprese beneficiarie;

vii) Per ciascuna impresa beneficiaria, del costo sostenuto per la realizzazione delle diagnosi energetiche e/o certificazioni ISO 50001.

5.3 Le modalità e i tempi di erogazione del cofinanziamento concesso dal Ministero dello sviluppo economico è subordinato al rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 4, dell'Avviso.

5.4 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 dell'Avviso, le informazioni elencate al punto 5.2, saranno trasmesse dal MISE-DGMEREEN al MATTM-DGCLE.

5.5 In tutti i casi in cui la realizzazione del programma oggetto della presente Convenzione subisca una diminuzione della spesa complessivamente prevista, l'importo del cofinanziamento di cui al punto 5.1 sarà ridotto in proporzione.

Art. 6

(Verifiche)

6.1 La Regione Piemonte fornirà i dati e le informazioni, relativi alle attività di cui al precedente art. 5, che il MiSE-DGMEREEN riterrà di acquisire durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

6.2 Qualora intervengano revoche dei finanziamenti erogati alle imprese beneficiarie successivamente alla data di erogazione della quota di cui al punto 5, comma 2, lettera b), la Regione Piemonte provvede al recupero dell'intero ammontare versato all'impresa, successivamente riversando al MISE-DGMEREEN la quota di spettanza statale.

Art. 7

(Revoca del cofinanziamento)

7.1 Il MiSE-DGMEREEN avrà facoltà di revocare in tutto o in parte il cofinanziamento concesso, laddove la Regione Piemonte non rispetti le disposizioni di cui alla presente convenzione.

7.2 Resta ferma la facoltà, da parte del MiSE-DGMEREEN, di disporre controlli e di richiedere, in qualsiasi momento, tramite posta elettronica certificata, chiarimenti e informazioni in merito al progetto cofinanziato e ai relativi stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario. In caso di mancato riscontro a dette richieste, il Ministero si riserva la facoltà di revocare il cofinanziamento concesso.

Art. 8

(Risoluzione)

8.1 Fermo restando quanto previsto dalle altre clausole, la Convenzione potrà essere risolta in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, per mutuo consenso risultante da atto scritto, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione. A tale ultimo proposito, le Parti si obbligano ad informarsi reciprocamente dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta della prestazione che non consentano il regolare adempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione e si obbligano, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.

8.2 Ciascuna Parte ha il diritto di risolvere la presente Convenzione qualora l'altra si rendesse colpevole di negligenza grave quale, a titolo

semplificativo, ripetute e rilevanti carenze nell'esecuzione della Convenzione. In tale ipotesi, e sempre che l'altra Parte non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata con preavviso di non meno di 15 (quindici) giorni, la Convenzione sarà risolta ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. con le conseguenze previste dalla legge.

Art. 9

(Referenti di Convenzione - Comunicazioni)

9.1 Responsabili del coordinamento e dell'attuazione della presente Convenzione sono per il MiSE-DGMEREEN l'ing. Mauro Mallone, Dirigente responsabile della Divisione VII (DGMEREEN- Div. VII), e per la Regione Piemonte la dott.ssa Silvia Riva, Dirigente responsabile del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile;

9.2 Fatti salvi i casi in cui le clausole della presente Convenzione richiedano espressamente la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dai successivi paragrafi del presente articolo, qualsivoglia comunicazione tra le Parti riguardante l'espletamento della presente Convenzione:

(i) dovrà essere effettuata per iscritto, anche a mezzo di messaggio di posta elettronica, da cui risultino il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione;

(ii) se destinata: (a) al MiSE-DGMEREEN, dovrà essere indirizzata all'ing. Mauro Mallone – DGMEREEN – Divisione VII, Via Molise 2, 00187 Roma, mauro.mallone@mise.gov.it; e (b) alla Regione Piemonte, dovrà essere indirizzata alla dott.ssa Silvia Riva – Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, Corso Regina

Margherita 174, 10152 Torino, mail silvia.riva@regione.piemonte.it;

9.3 Laddove le Parti intendano conferire data certa ad una comunicazione, nonché nei casi in cui le clausole della presente Convenzione richiedano espressamente la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), le relative comunicazioni, a pena di inefficacia, dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi: (i) quanto al MiSE-DGMEREEN, all'indirizzo dgmereen.div07@pec.mise.gov.it; e (ii) quanto alla Regione/Provincia autonoma, all'indirizzo competitivita@cert.regione.piemonte.it

9.4 E' onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la Parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Art. 10

(Modifiche della Convenzione)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla Convenzione, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 11

(Rinvio al Codice Civile)

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile, in particolare per la disciplina e le modalità di risoluzione.

Art. 12

(Foro competente)

12.1 Le Parti si impegnano a risolvere qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione in via amichevole.

12.2 Qualora non fosse possibile risolvere le controversie secondo quanto indicato nel precedente comma sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, rinunciando le Parti espressamente fin da ora alla competenza di qualsiasi altra sede.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma,

Per il MiSE-DGMEREEN
(Dott.ssa Rosaria Romano)

Per la Regione Piemonte
(dott.ssa Giuliana Fenu)